

N. 224/11 R.G. Trib.  
N. 1027/10 R.G.N.R.  
Data di irrevocabilità

n. 1194/16 reg. sent.  
data del deposito  
29.4.2016

**IL CANCELLIERE**  
*Vincenzo Ligorio*

n. \_\_\_\_\_ camp. penale  
n. \_\_\_\_\_ repertorio  
redatta scheda il \_\_\_\_\_

Data estratto esecutivo



## TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Penale

Repubblica Italiana - in nome del Popolo Italiano

Motivazione contestuale

Il Giudice dott. Giuseppe Biondi alla pubblica udienza del 29.4.2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

### S E N T E N Z A

nei confronti di:

- 1) **NISI Sandro**, nato a Francavilla Fontana il 27.8.1983, residente in Villa Castelli alla via G. Matteotti n. 142 (domicilio dichiarato) - libero assente
- 2) **CANTORO Luca**, nato a Francavilla Fontana il 4.8.1980, residente in Villa Castelli in c.da Battaglia n. 17 (domicilio dichiarato) - libero assente
- 3) **FIESCHI Angelo**, nato a Villa Castelli il 4.2.1977, ivi residente in c.da Baccari s.n.c. (domicilio dichiarato) - libero assente
- 4) **PEZZOLLA Francesco** nato a Brindisi il 26.5.1982, residente in Villa Castelli in via I Maggio n. 67 (domicilio dichiarato) - libero contumace
- 5) **CARLUCCI Aurelia**, nata a Ceglie Messapica il 12.5.1984, residente in Villa Castelli alla via provinciale per Martina Franca s.n.c. (domicilio dichiarato) - libera contumace

tutti difesi di fiducia dall'avv. Roberto Palmisano del Foro di Brindisi - presente

I M P U T A T I

NISI Sandro

A) del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000 perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 1 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, attestava falsamente al pubblico ufficiale – responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli – mediante dichiarazione scritta, di: " ... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1 " .

In Villa Castelli il 10.07.2009

A 1) del reato di cui all'art. 368 c.p. perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 1 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, simulava le tracce di un reato a carico del presidente, segretario e scrutatori del seggio elettorale sezione nr. 1; in particolare attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: " ... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1 " .

In Villa Castelli il 10.07.2009

CANTORO Luca

B) del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000 perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 1 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: " ... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1 " .

In Villa Castelli il 10.07.2009

B1) del reato di cui all'art. 368 c.p. perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 1 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, simulava le tracce di un reato a carico del presidente, segretario e scrutatori del seggio elettorale sezione nr. 1; in particolare attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di:

... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1 " .

In Villa Castelli il 10.07.2009

C) **del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000** perché nella sua qualità di cittadino elettore nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 del Comune di Villa Castelli, attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1". In Villa Castelli il 10.07.2009

C1) **del reato di cui all'art. 368 c.p.** perché nella sua qualità di cittadino elettore nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 del Comune di Villa Castelli, simulava le tracce di un reato a carico del presidente, segretario e scrutatori del seggio elettorale sezione nr. 1; in particolare attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1". In Villa Castelli il 10.07.2009

#### **PEZZOLLA Francesco**

D) **del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000** perché nella sua qualità di cittadino elettore nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 del Comune di Villa Castelli, attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1". In Villa Castelli il 10.07.2009

DI) **del reato di cui all'art. 368 c.p.** perché nella sua qualità di cittadino elettore nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009 del Comune di Villa Castelli, simulava le tracce di un reato a carico del presidente, segretario e scrutatori del seggio elettorale sezione nr. 1; in particolare attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano di numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della sezione nr. 1". In Villa Castelli il 10.07.2009

#### **CARLUCCI Aurelia**

E) **del reato p. e p. dall'art. 483 c.p. in relazione all'art. 76 del DPR 445/2000** perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 6 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver visto scrutinare più di 60 schede bianche e non 12 come riportato nel verbale della sez. n° 6 e che le stesse non sono state vidimate e sigillate al momento dello spoglio".  
In Villa Castelli il 10.07.2009

E 1) **del reato di cui all'art. 368 c.p.** perché nella sua qualità di rappresentante di lista della sezione elettorale nr. 6 del Comune di Villa Castelli nel corso delle elezioni comunali del 6 e 7 giugno 2009, simulava le tracce di un reato a carico del presidente, segretario e scrutatori del seggio elettorale sezione nr. 6; in particolare attestava falsamente al pubblico ufficiale — responsabile degli Uffici demografici del Comune di Villa Castelli — mediante dichiarazione scritta, di: "... aver visto scrutinare più di 60 schede bianche e non 12 come riportato nel verbale della sez. n° 6 e che le stesse non sono state vidimate e sigillate al momento dello spoglio".  
In Villa Castelli il 10.07.2009

*(vedi imputazione allegata)*

PARTI CIVILI:

Alò Rocco - presente - rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi D'Urso del Foro di Brindisi - presente  
Nigro Giuseppina - assente - rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cavaleria del Foro di Brindisi - presente  
Petronella Antonella - assente - rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi D'Urso del Foro di Brindisi - presente  
Barletta Mario - assente - rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi D'Urso del Foro di Brindisi - presente  
Inatteso Cira Grazia - assente - rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi D'Urso del Foro di Brindisi - presente

*Con l'intervento del P.M. dott. L. Pasca - V.P.O. - e dei difensori delle parti civili e degli imputati, le parti hanno così concluso:  
il P.M. chiede la condanna degli imputati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;  
i difensori delle parti civili chiedono affermarsi la penale responsabilità degli imputati e la condanna degli stessi al risarcimento del danno come da conclusioni e nota specifica che depositano;  
il difensore degli imputati chiede l'assoluzione per non avere commesso il fatto, in subordine l'assoluzione ex art. 530 II co. c.p.p., in via ancora più gradata il minimo della pena con benefici di legge.*

## FATTO E DIRITTO

Con decreto che dispone il giudizio, emesso dal Gup in sede in data 26.5.2011, Nisi Sandro, Cantoro Luca, Fieschi Angelo, Pezzolla Francesco e Carlucci Aurelia venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica.

L'udienza del 11.10.2011, che si teneva dinanzi al giudice monocratico della sezione distaccata di Francavilla Fontana, contumaci tutti gli imputati, veniva rinviata per lo stato detentivo dell'imputato Fieschi, che non era stato tradotto.

All'udienza del 10.4.2012, contumace anche il Fieschi, libero e non comparso, venivano ammesse le costituzioni di alcune parti civili e poi, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove e veniva sentito il teste Alò Rocco.

L'udienza del 12.3.2013 veniva rinviata per impedimento dell'ufficio.

L'udienza dell'11.10.2013, che si teneva in sede centrale dopo la soppressione delle sezioni distaccate, veniva rinviata dal GOT dinanzi al giudice togato.

All'udienza dell'8.1.2014, il giudice togato originariamente individuato rinviava il processo dinanzi al giudice tabellamente competente.

All'udienza del 6.6.2014, veniva disposta la rinnovazione del dibattimento, essendo mutato il giudice. Riammesse le prove, veniva dichiarata l'utilizzabilità delle prove assunte dinanzi al diverso magistrato sull'accordo delle parti, senza disporre un nuovo esame dei testi già escussi.

L'udienza del 30.1.2015 veniva rinviata per impedimento dell'ufficio.

All'udienza del 30.4.2015, presenti gli imputati Nisi, Cantoro e Fieschi, sicchè veniva revocata l'ordinanza dichiarativa della loro contumacia, veniva sentita la teste Marraffa Maria.

All'udienza del 30.10.2015 venivano sentiti i testi D'Urso Pietro, Alò Angelo, Arpino Gemma e Nacci Lucia.

L'udienza del 29.2.2016 veniva rinviata per impedimento dell'ufficio.



All'odierna udienza, dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale, le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato.

La vicenda oggetto di questo processo costituisce una propaggine delle elezioni amministrative (comunali e provinciali) ed europee svoltesi in Villa Castelli nei giorni 6 e 7 giugno del 2009.

Invero, in seguito alle elezioni, a seggi chiusi e a spoglio effettuato, in data 10.7.2009, Nisi Sandro, Cantoro Luca, rappresentanti di lista presso la Sezione elettorale n. 1, nonché Fieschi Angelo, Pezzolla Francesco, in qualità di cittadini elettori, rendevano ciascuno una dichiarazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, identica nel contenuto, dichiarando testualmente: *"dichiara che presso la Sezione elettorale n. 1 del Comune di Villa Castelli durante le elezioni comunali del 6/7 giugno 2009 si sono verificati i seguenti fatti cui ha assistito personalmente – dichiaro di aver constatato personalmente che le schede bianche durante le operazioni di spoglio erano in numero superiore a 50 e non 23 come riportato sul verbale della Sezione n. 1"* (cfr. dichiarazioni sostitutive di atto notorio in atti).

Allo stesso modo, sempre in data 10.7.2009, Carlucci Aurelia, in qualità di rappresentante di lista presso la Sezione elettorale n. 6, rendeva una dichiarazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000, dichiarando testualmente: *"dichiara che presso la Sezione elettorale n. 6 del Comune di Villa Castelli durante le elezioni comunali del 6/7 giugno 2009 si sono verificati i seguenti fatti cui ha assistito personalmente – dichiaro di aver visto scrutinare più di 60 schede bianche e non 12 come riportato nel verbale della Sez. n° 6 e che le stesse non sono state vidimate e siglate al momento dello spoglio"* (cfr. dichiarazione sostitutive di atto notorio in atti).



Le sottoscrizioni apposte dai dichiaranti venivano autenticate dal responsabile degli Uffici Demografici del Comune di Villa Castelli Pietro D'Urso.

Tutte le predette dichiarazioni venivano depositate presso il Tar Puglia – Sezione di Lecce dall'avv. Roberto Palmisano, come atti allegati al ricorso proposto dal candidato Sindaco Caliendo Vitantonio sostanzialmente per l'annullamento degli atti relativi alle elezioni comunali del 6/7 giugno 2009.

Secondo l'ipotesi accusatoria, le predette dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono da considerarsi false nel loro contenuto e calunniose, nella parte in cui sostanzialmente contengono la falsa accusa di avere falsificato il verbale delle operazioni elettorali.

L'assunto accusatorio è risultato pienamente provato.

Va innanzitutto detto che, all'esito della complessa vicenda amministrativa, in seguito ad ordinanza emessa dal Consiglio di Stato nell'ambito del procedimento giudiziario apertosi in conseguenza del ricorso proposto dal Caliendo, si procedeva alla verifica delle schede bianche contenute nelle apposite buste (che venivano riaperte) delle Sezioni nn. 1 e 6. E' stato acquisito, al riguardo, il verbale che documenta lo svolgimento di questa attività presso la Prefettura di Brindisi in data 16.12.2009. All'esito della verifica, con riferimento alla Sezione n. 1, si accertava la presenza di n. 23 schede bianche; con riferimento alla Sezione n. 6, si accertava la presenza di n. 13 schede bianche, in entrambi i casi, così come riportato nei verbali delle operazioni elettorali.

Dunque, la verifica effettuata su disposizione del Consiglio di Stato portava ad acclarare la piena corrispondenza tra il numero delle schede bianche riportate sul verbale delle operazioni elettorali con quelle scrutinate e conservate.

Va anche detto che dalla lettura dei verbali delle operazioni elettorali svoltesi presso le Sezioni elettorali nn. 1 e 6 non si riscontra l'apposizione a verbale di



osservazioni, opposizioni, dichiarazioni da parte dei componenti del seggio ovvero rappresentanti di lista, fra i quali vi erano gli imputati Nisi Sandro e Cantoro Luca (per la Sezione n. 1) e Carlucci Aurelia (per la Sezione n. 6).

D'altra parte, circa lo svolgimento regolare delle operazioni elettorali, senza alcuna contestazione da parte dei presenti, in particolare dei rappresentanti di lista, nella fasi di scrutinio delle schede, hanno reso ampia testimonianza Marraffa Maria (scrutatrice alla Sezione n. 1, che ha anche ricordato della presenza come rappresentanti di lista del Nisi e del Cantoro), Arpino Gemma e Nacci Lucia (scrutatrici della Sezione n. 6), nonché Alò Angelo (rappresentante di lista).

Non può tacersi, poi, che, secondo il racconto reso dal teste D'Urso Pietro, il pubblico ufficiale che autenticava le sottoscrizioni apposte dagli imputati alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, i cinque prevenuti si presentavano tutti insieme negli uffici comunali per sottoscrivere le citate dichiarazioni, che erano già pronte, redatte su modulistica non abitualmente in uso agli uffici comunali.

Così riassunte le prove, non vi è alcun dubbio in ordine alla falsità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio corpo di reato. Invero, è falso che presso le Sezioni elettorali nn. 1 e 6 fossero state scrutinate più schede bianche rispetto a quelle conservate e riportate a verbale, non solo per gli esiti della verifica amministrativa disposta con ordinanza dal Consiglio di Stato, che aveva confermato la piena corrispondenza tra il dato riportato sul verbale e il numero di schede bianche conservate, ma anche perché nell'immediato nessuna contestazione, opposizione, dichiarazione era stata effettuata circa gli esiti dello spoglio delle schede bianche e riportata a verbale, sia da parte degli imputati che rivestivano un ruolo specifico di controllo e verifica delle operazioni elettorali, in quanto rappresentanti di lista, ma anche da parte degli imputati che si qualificavano come semplici cittadini elettori.





Appare davvero singolare che gli imputati Nisi, Cantoro e Carlucci, che rivestivano il ruolo di rappresentanti di lista, e che, in quanto tali, avevano partecipato a tutte le operazioni elettorali, avendo la possibilità, per il ruolo rivestito, di presentare opportune osservazioni e contestazioni, non avessero avuto nulla da osservare o obiettare nel corso delle operazioni di spoglio, salvo poi, a distanza di un mese, rendere quelle false dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, peraltro, non generiche nel contenuto, ma specifiche e dettagliate, con tanto di indicazione numerica delle schede asseritamente bianche scrutinate e non riportate a verbale.

Lo stesso discorso vale anche per gli altri due imputati, che, pur non rivestendo il ruolo di rappresentanti di lista, comunque non avevano osservato nulla prima di presentarsi, insieme agli altri tre imputati, tutti insieme, con una dichiarazione già precompilata e identica nel contenuto, dal pubblico ufficiale in data 10.7.2009.

Non può neppure tacersi che queste dichiarazioni sostitutive, fin dall'inizio, venivano rese per fungere da supporto probatorio al ricorso amministrativo presentato dal candidato Sindaco Caliandro, battuto in quella tornata elettorale, tanto che in data 13.7.2009 (e cioè tre giorni dopo averle rese) venivano depositate presso il TAR.

In buona sostanza, le modalità di presentazione di queste dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, il ruolo rivestito dagli imputati nella vicenda elettorale (in particolare, quello di rappresentanti della lista del Caliandro, cioè del candidato Sindaco risultato battuto, che presentava il ricorso amministrativo cui venivano allegate le citate dichiarazioni), le risultanze sopra rappresentate dell'istruttoria dibattimentale, appaiono circostanze tutte univocamente dimostrative non solo dell'oggettiva falsità delle dichiarazioni corpo di reato, ma anche dell'oggettiva falsità dell'incolpazione rivolta ai componenti del seggio



elettorale delle Sezioni nn. 1 e 6 di avere redatto verbali di operazioni elettorali falsi, con il fine, neppure tanto implicito, di ottenere l'annullamento delle elezioni comunali.

Come è noto, integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione sostitutiva di certificazione resa dal privato ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 2000, anche quando essa non sia prevista dalla legge, ma sia frutto di una mera prassi amministrativa (Cass. pen. sez. II, 28.9.2010, n. 37512: fattispecie in materia di falsa attestazione di regolarità tributaria per gli autoveicoli usati, importati dall'estero e reimmatricolati in Italia).

Nel caso di specie, gli imputati rendevano una dichiarazioni sostitutiva di atto di notorietà (che può concernere stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, come nel caso di specie, in cui gli imputati dichiaravano di essere personalmente a conoscenza dei fatti narrati) ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, un atto, cioè, per legge, destinato a provare la verità, secondo il disposto dell'art. 483 c.p., come chiarito dalla Sezione Unite (Cass. pen. sez. un. 15.12.1999, n. 28).

D'altra parte, la falsa dichiarazione, implicitamente contenente la falsa incolpazione relativa alla falsificazione dei verbali delle operazioni elettorali, veniva portata a conoscenza non solo del pubblico ufficiale che autenticava le sottoscrizioni degli imputati (in quanto tale, avendo appreso della *notitia criminis* nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, già tenuto a riferirne all'Autorità giudiziaria, trattandosi di ipotesi di reato procedibili di ufficio), ma, subito dopo, all'Autorità giudiziaria amministrativa, mediante il deposito di tali dichiarazioni in allegato al ricorso presentato al TAR di Lecce, deposito del quale certamente i prevenuti erano informati, non avendo altrimenti alcun senso logico l'intera loro condotta criminosa.



E' giurisprudenza pacifica quella secondo la quale, ai fini di cui all'art 368 c.p., è indifferente la sede o il modo in cui viene presentata all'autorità giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, la *notitia criminis*. Non si richiede una denuncia formale, nel senso tecnico processuale: ogni mezzo informativo, e quindi anche la falsa incolpazione di un reato fatto nel corso di una deposizione testimoniale, può integrare l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. pen. sez. III, 17.1.1966, n. 37).

La difesa ha affermato l'insufficienza della prova in ordine alla piena consapevolezza da parte degli imputati di accusare falsamente i componenti del seggio elettorale di avere compilato una falso verbale delle operazioni elettorali, non riportando il corretto numero di schede bianche scrutinate.

Questo argomento appare privo di fondamento in base a tutto quanto già argomentato. Nisi, Cantoro e Carlucci avevano partecipato alle operazioni elettorali in prima persona, quali rappresentanti di lista, non osservando alcunchè nel corso dello scrutinio. Se ci fossero state delle irregolarità nei conteggi delle schede bianche sarebbe stato quello il momento per rappresentarlo. Invece, nulla veniva osservato in quella sede. Al contrario, ciò avveniva a distanza di un mese, con dichiarazioni predisposte su moduli tutti uguali, compilate allo stesso modo, all'evidente fine di sostenere probatoriamente il ricorso amministrativo presentato dal candidato Sindaco perdente, di cui i tre indicati imputati erano stati i rappresentanti della lista elettorale che lo sosteneva nel corso delle elezioni comunali. Inoltre, deve osservarsi che le dichiarazioni non presentavano un contenuto generico, dubbioso, bensì un contenuto preciso e dettagliato, con un'accusa specifica di avere riportato a verbale un numero di schede bianche (23 per la Sezione n. 1 e 12 per la Sezione n. 6), mentre invece le schede bianche



scrutinate erano di numero superiore a 50 per la Sezione n. 1 e più di 60 per la Sezione n. 6.

In conclusione, tutti gli imputati vanno riconosciuti colpevoli, al di là di ogni ragionevole dubbio, dei reati loro ascritti in rubrica.

D'altra parte, considerata la diversa oggettività giuridica, ben è possibile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 368 e 483 c.p. (la giurisprudenza citata dalla difesa riguarda la specifica fattispecie della falsa denuncia di smarrimento dell'assegno bancario che, come chiarito dalle Sez. Un. con la già citata sentenza n. 28/1999, dà luogo solo alla fattispecie di cui all'art. 368 c.p., e non anche a quella di cui all'art. 483 c.p., non rivestendo la falsa denuncia di smarrimento dell'assegno la natura giuridica di atto destinato per legge a provare la verità dei fatti rappresentati).

Passando al trattamento sanzionatorio, al di là dello stato di incensuratezza dei prevenuti Nisi, Cantoro e Carlucci, non è possibile riconoscere le attenuanti generiche.

Invero, Pezzolla e Fieschi sono gravati da precedenti penali, anche significativi, ma in ogni caso la condotta criminosa dei prevenuti ha fortemente contribuito a minare gli esiti delle libere elezioni comunali celebrate in Villa Castelli, determinando per alcuni mesi incertezza sul risultato elettorale a grave danno dell'intera comunità locale.

Va, poi, osservato che in caso di falsa incolpazione di più soggetti innocenti con unica denuncia, si configurano tanti distinti reati di calunnia, in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro (Cass. pen. sez. VI, 2.4.2008, n. 18745), sicchè, siccome nel caso di specie la falsa incolpazione era chiaramente rivolta nei confronti di tutti i componenti del seggio, come del resto riportato nel capo di imputazione, sussiste innanzitutto il concorso formale o



la continuazione fra più reati di calunnia, e, quindi, il concorso formale o la continuazione, per così dire, esterna, con il delitto di cui all'art. 483 c.p., essendo evidente il medesimo disegno criminoso che sorregge i vari fatti-reato.

Pertanto, presi in esame gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare a carico dei prevenuti la pena di anni tre di reclusione ciascuno (p.b.), per il più grave delitto di calunnia, anni due e mesi sei di reclusione, aumentata per il concorso formale o continuazione interna di mesi quattro di reclusione, ulteriormente aumentata per il concorso o continuazione esterna con il delitto di cui all'art. 483 c.p. di mesi due di reclusione).

Non va applicata alcuna pena accessoria, perché la pena prevista per il reato più grave, anche considerando l'aumento per la continuazione o concorso formale interno (vedi Cass. pen. sez. III, 2.12.2014, n. 14954) non raggiunge i tre anni di pena detentiva.

Ai sensi dell'art. 535 c.p. gli imputati vanno condannati altresì al pagamento delle spese processuali.

Gli imputati Nisi, Cantoro, Fieschi, Pezzolla e Carlucci vanno inoltre condannati, in solido fra loro, al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Alò Rocco (candidato eletto alle elezioni comunali del 2009), da liquidarsi in separata sede, che ha subito un evidente danno in conseguenza delle condotte criminose da loro poste in essere, ove si consideri il contenzioso amministrativo sviluppatosi anche grazie alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà false dai prefati rese, che costituivano alcune delle prove portate a sostegno del ricorso amministrativo presentato da Caliendo Vitantonio, che aveva comportato anche un ritardo nell'assumere le funzioni di Consigliere Comunale legittimamente eletto, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Alò per l'esercizio dell'azione civile che si liquidano in complessive €.



1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10%.

Gli imputati Nisi, Cantoro, Fieschi e Pezzolla vanno condannati, sempre in solido fra loro, a risarcire il danno patito da Nigro Giuseppina e da Petronella Antonella, componenti del seggio della Sezione elettorale n. 1, da liquidarsi in separata sede, mentre l'imputata Carlucci va condannata a risarcire il danno patito da Inatteso Cira Grazia e Barietta Mario (quali componenti del seggio della Sezione elettorale n. 6), da liquidarsi sempre in separata sede.

Gli imputati Nisi, Cantoro, Fieschi e Pezzolla vanno, infine, condannati, sempre in solido, a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Nigro e Petronella per l'esercizio dell'azione civile, che, con riferimento alla Petronella possono essere liquidate in complessive €. 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10% del compenso, mentre con riferimento alla parte civile Nigro possono essere liquidate in complessive €. 1.596,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10%, da porre in favore dell'Eraio ai sensi dell'art. 110 ultimo comma D.P.R. 115/2002 attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Nigro.

L'imputata Carlucci va condannata a rifondere le spese sostenute dalle parti civili Inatteso e Barietta che, in considerazione della comune difesa, svolta da un unico patrono, possono essere liquidate in complessive €. 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10% del compenso.

Infine, va dichiarata ex art. 537 c.p.p. la falsità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli imputati in data 10.7.2009 e costituenti i corpi di reato di



cui ai capi a), b), c), d) ed e) dell'imputazione. La cancelleria provvederà all'apposizione della relativa attestazione al passaggio in giudicato della sentenza.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.

dichiara Nisi Sandro, Cantoro Luca, Fieschi Angelo, Pezzolla Francesco e Carlucci Aurelia colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica e, riconosciuto il concorso formale o continuazione interna ai reati di calunnia e esterna con i delitti di cui all'art. 483 c.p., li condanna ciascuno alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. e 110, ultimo comma, D.P.R. 115/2002

condanna, in solido fra loro, Nisi Sandro, Cantoro Luca, Fieschi Angelo, Pezzolla Francesco e Carlucci Aurelia al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Alò Rocco, da liquidare in separata sede, nonché alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute per l'esercizio dell'azione civile che si liquidano in complessive €. 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti per legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10%;

condanna Nisi Sandro, Cantoro Luca, Fieschi Angelo e Pezzolla Francesco, in solido fra loro, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili Nigro Giuseppina e Petronella Antonella, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute per l'esercizio dell'azione civile, che, con riferimento alla Petronella possono essere liquidate in complessive €. 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10% del compenso, mentre con riferimento alla parte civile Nigro possono essere liquidate in complessive €. 1.596,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10%, da porre in favore



dell'Erario ai sensi dell'art. 110 ultimo comma D.P.R. 115/2002 attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Nigro;

condanna Carlucci Aurelia al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili Inatteso Cira Grazia e Barletta Mario, da liquidarsi in separata sede, nonché a rifondere le spese sostenute dalle suddette parti civili, che, in considerazione della comune difesa, svolta da un unico patrono, possono essere liquidate in complessive €. 1.000,00 per competenze professionali, oltre accessori, se previsti dalla legge, e rimborso forfettario spese generali nella misura del 10% del compenso.

Visto l'art. 537 c.p.p.

dichiara la falsità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli imputati in data 10.7.2009 e costituenti i corpi di reato di cui ai capi a), b), c), d) ed e) dell'imputazione, mandando alla cancelleria per l'apposizione della relativa attestazione al passaggio in giudicato della sentenza.

Brindisi, 29.4.2016

**IL CANCELLIERE**  
Vincenzo Ligorio

*Il giudice*  
Giuseppe Biondi

